

DARIO DELLACROCE & ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI

Dario Dellacroce
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

Alberto Miglia
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

Monica Quaglia
dottore commercialista
revisore contabile

via San Dalmazzo n. 24
10122 TORINO

Telefono 011-50.91.524
Telefax 011-50.91.535
E-mail: info@ddea.it

Ai Signori Clienti
LORO SEDI

Circolare n. 25 del 16 novembre 2020

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

1. SPECIALE DECRETI RISTORI E RISTORI-BIS	2
1.1. PREMESSA.....	2
1.2. SOSPENSIONE VERSAMENTI DEL 16 NOVEMBRE	2
1.3. CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU 2020.....	3
1.4. ESTENSIONE CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI di locazione.....	3
1.5. NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.....	4
1.6. BONUS BABY-SITTING.....	4
1.7. PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI	5
1.8. DIVIETO DI LICENZIAMENTO.....	7
1.9. MISURE URGENTI PER IL PROCESSO TRIBUTARIO	7
2. AGGIORNAMENTI NOVEMBRE	8
2.1. NOVITA' TRASMISSIONE DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA	8
2.2. SPESE DETRAIBILI IRPEF TRACCIABILI.....	9
2.3. SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI NEI BILANCI 2020	9
2.4. NUOVE DISPOSIZIONI DI RIFIUTO DELLE FE DALLA P.A.	11
2.5. CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI.....	11
2.6. BONUS INVESTIMENTI: scadenza 31.12.2020 e proroghe.....	13
2.7. ELENCHI SPLIT PAYMENT 2021	14

Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito a quanto sopra indicato.

Cordiali saluti.

Dario Dellacroce & Associati

1. SPECIALE DECRETI RISTORI E RISTORI-BIS

1.1. PREMESSA

Con il D.L. 28.10.2020 n. 137 (c.d. “**Decreto Ristori**”), pubblicato nell’edizione straordinaria della *G.U.* 28.10.2020, n. 269, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).k

Il DL 137/2020, entrato in vigore il 29.10.2020, è stato poco dopo integrato, a seguito dell’emanazione del nuovo DPCM del 3.11.2020, dal D.L. 9.11.2020, n. 149 (c.d. “**Decreto Ristori-bis**”), pubblicato sulla *G.U.* 09.11.2020, n. 279.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nei decreti.

o o o

1.2. SOSPENSIONE VERSAMENTI DEL 16 NOVEMBRE

L’articolo 7 del Decreto Ristori-*bis* stabilisce, per alcuni soggetti, la sospensione dei versamenti in scadenza lunedì 16 novembre relativi alle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato ed all’IVA; il versamento di tali importi **è prorogato al 16 marzo 2021** per i:

- ❖ soggetti esercenti le attività indicate nell’allegato 1 (vedi allegato ns circolare 24), operanti in qualsiasi luogo;
- ❖ soggetti esercenti le attività di ristorazione con sede legale o operativa nelle zone arancioni e rosse;
- ❖ soggetti esercenti le attività indicate nell’allegato 2 (vedi allegato ns circolare 24) con sede operativa nelle zone rosse (per queste ultime, allo stato attuale: Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta), compresi gli alberghi, le agenzie di viaggio e i *tour operator*.

In ogni caso non si procede al rimborso di quanto già versato.

Non risultano, in qualsiasi caso, oggetto di proroga i versamenti delle ritenute di lavoro autonomo e i contributi previdenziali in scadenza il prossimo 16 novembre.

EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

I versamenti sospesi ai sensi dell'art. 7 del DL 149/2020 dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- ❖ in **un'unica soluzione entro il 16.03.2021**;
- ❖ oppure **mediante rateizzazione** fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.03.2021.

o o o

1.3. CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU 2020

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del D.L. 104/2020, c.d. *Decreto Agosto*, e dell'articolo 9 del D.L. 137/2020, c.d. *Decreto Ristori*, per il 2020, **non è dovuta la seconda rata IMU in scadenza il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO di cui all'allegato 2**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei Comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto "zone rosse", individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020.

Si rammenta che dal 2020 è stata **abrogata la Tasi** la quale è stata fusa nell'Imu, che ora presenta un'aliquota base dello 0,86% (ma che molti Comuni, come accaduto negli anni passati, con ogni probabilità provvederanno ad incrementare sino al tetto massimo del 1,06%).

o o o

1.4. ESTENSIONE CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE

Il *bonus* locazione ex art. 28 del D.L. n. 34/2020 (c.d. *Decreto Rilancio*) è **esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020**, sempre a condizione che nel mese di riferimento si registri una **riduzione del fatturato di almeno il 50%** rispetto all'analogo mese del 2019, a favore dei:

- ❖ soggetti esercenti le attività indicate nell'allegato 1, in qualsiasi luogo;
- ❖ soggetti esercenti le attività indicate nell'allegato 2 con sede operativa nelle zone rosse, comprese le agenzie di viaggio e i tour operator.

Il credito in esame spetta nella misura del:

- ❖ 60% del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo;
- ❖ 30% del canone per affitto d'azienda.

Si rammenta che il *bonus* è calcolato sui canoni dovuti e pagati per i predetti mesi, ed è stato chiarito che relativamente al canone di dicembre il *bonus* compete anche se il relativo pagamento è effettuato nel 2021.

o o o

1.5. NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Per i soggetti con partita iva attiva al 25 ottobre 2020 e con attività prevalente dei codici ATECO indicati negli allegati 1 e 2, incluse le imprese con ricavi superiori a 5 milioni di Euro, è riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto, a condizione che il fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 quello di aprile 2019 per:

- ❖ soggetti esercenti le attività indicate nell'allegato 1, in qualsiasi luogo, secondo le percentuali ivi indicate: contributo dal 50% al 400% rispetto al precedente contributo previsto dall'art. 25 del D.L. 34/2020 (*Decreto Rilancio*), con un ulteriore incremento del 50% per alberghi, bar, gelaterie e pasticcerie nelle zone arancioni e rosse;
- ❖ soggetti esercenti le attività indicate nell'allegato 2 con sede operativa nelle zone rosse: contributo del 200%.

Per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo a fondo perduto, il nuovo contributo è corrisposto automaticamente dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito sullo stesso conto corrente, mentre per i soggetti che non avevano presentato la precedente istanza, occorre presentare istanza utilizzando il precedente modello.

o o o

1.6. BONUS BABY-SITTING

A decorrere dal 9 novembre 2020, limitatamente alle aree rosse nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (medie inferiori), i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle Gestioni speciali dell'Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali

obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, purché non resi da familiari, nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza. La fruizione del *bonus* è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il beneficio si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM 24 ottobre e 3 novembre 2020.

Le disposizioni valgono anche nei confronti dei genitori affidatari.

Il *bonus* viene erogato mediante il Libretto famiglia e la sua fruizione è incompatibile con la fruizione del *bonus* asilo nido.

Le modalità operative per accedere al *bonus* sono stabilite dall'Inps, che provvede al monitoraggio per evitare il superamento del tetto di spesa previsto.

o o o

1.7. PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI

L'art. 12 del D.L. 137/2020 provvede a prorogare ulteriormente gli ammortizzatori sociali connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Cigo, Cigd, Aso e Cisoa), per una durata massima di 6 settimane, da collocarsi nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Le 6 settimane spettano:

- ❖ ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di 9 settimane di cui all'articolo 1, comma 2, DL 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 126/2020, decorso il periodo autorizzato;
- ❖ ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Così come le ulteriori 9 settimane previste dal DL 104/2020, anche le 6 settimane del *DL Rilancio* risultano essere soggette a un contributo addizionale, che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al

provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

- ❖ al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- ❖ al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

Inoltre, sono esclusi i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ai fini dell'accesso alle ulteriori 6 settimane, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato che determina l'esonero, ovvero l'aliquota del contributo addizionale: in mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%.

Le domande di accesso ai trattamenti previsti dal *DL Ristori* devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa: in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del *Decreto Ristori* (questo determinerebbe la necessità di presentare entro il 30 novembre domande relative a sospensioni verificatesi dal 16 novembre 2020).

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione: in sede di prima applicazione, tali termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del *Decreto Ristori*, se tale ultima data è posteriore a quella di cui

al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

o o o

1.8. DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Viene prorogato al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamento, sia collettivo (articoli 4, 5 e 24 della L. 223/1991), fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, sia individuale per giustificato motivo oggettivo (art. 3 della L. 604/1966). Le deroghe previste di fatto coincidono con quanto previsto in precedenza dal D.L. 104/2020: il divieto non opera nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 22/2015.

Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

o o o

1.9. MISURE URGENTI PER IL PROCESSO TRIBUTARIO

Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nel caso sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti allo stato di emergenza o altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della CTP o CTR da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di

consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.

In alternativa, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.

I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

o o o

2. AGGIORNAMENTI NOVEMBRE

2.1. NOVITÀ TRASMISSIONE DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria provvedono a tale invio, relativamente ai dati dei documenti fiscali, includendo anche le informazioni relative alle **modalità di pagamento** delle spese sanitarie, salvo che per quelle che rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all'art. 1, comma 680 della L. 160/19 (legge di bilancio 2020).

Le spese sostenute nel 2020 andranno inoltrate entro il 31 gennaio 2021, mentre quelle effettuate dal 1° gennaio 2021 dovranno essere comunicate entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 i soggetti tenuti all'invio dovranno inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria indicando anche:

- ❖ il tipo di documento fiscale;
- ❖ l'aliquota o la "natura" Iva dell'operazione (ad esempio esente);
- ❖ l'indicazione dell'esercizio dell'opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata.

I dati, aggregati per tipologia, riguardanti le spese sanitarie e veterinarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, purché effettuati mediante **mezzi di pagamento tracciabili**, sono messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

o o o

2.2. SPESE DETRAIBILI IRPEF TRACCIABILI

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il pagamento della spesa sanitaria con la carta di credito o debito del familiare rispetta il requisito della tracciabilità e, pertanto, l'intestatario del documento di spesa può portare in detrazione la stessa. È indispensabile, comunque, che l'onere sia stato sostenuto ed effettivamente rimasto a carico del contribuente e la prova di tale presupposto è data dalla fattura (ricevuta o documento commerciale) intestata al contribuente che detrae la spesa. Fanno eccezione a tale regola e possono essere pagati in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

o o o

2.3. SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI NEI BILANCI 2020

Con l'intento di salvaguardare il patrimonio netto e i risultati delle aziende nei bilanci 2020, oltre ai provvedimenti relativi alla rivalutazione dei beni strumentali, alla sospensione dell'obbligo di capitalizzazione prevista dal Codice Civile per le

società di capitali e alla sospensione delle svalutazioni per la continuità aziendale, il DL 104/2020 ha previsto anche la possibilità di sospendere gli ammortamenti nel prossimo bilancio, ferma restando la loro deducibilità fiscale nel modello REDDITI 2021.

I soggetti che adottano i principi contabili nazionali (OIC), esclusi quindi quelli che adottano i principi contabili internazionali (IAS-IFRS, in sostanza le società quotate), potranno quindi non imputare nel bilancio al 31.12.2020 gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, in tutto o in parte, prolungando – per la quota sospesa – il piano di ammortamento di un anno.

Occorrerà destinare a riserva indisponibile del patrimonio netto un importo pari alla quota di ammortamento non effettuata.

In bilancio dovrà essere invece stanziato il costo per la fiscalità differita (27,90% per le società di capitali: Ires+Irap): è necessario contabilizzare un Fondo imposte differite perché le quote di ammortamento sono deducibili anche se non stanziate in bilancio (variazione in diminuzione del reddito fiscale) e, quindi, quando si imputeranno civilisticamente gli ammortamenti sospesi al termine del periodo di ammortamento si dovranno sostenere le imposte risparmiate nel 2020 (variazione in aumento); ovviamente, la fiscalità differita sarà chiusa prima del termine della procedura di ammortamento in caso di vendita del bene.

Occorrerà dare la relativa informativa in nota integrativa dell'utilizzo della deroga alla contabilizzazione degli ammortamenti ai sensi di legge, con i relativi effetti in bilancio (incremento del patrimonio netto, riduzione del risultato per le imposte differite).

Come accadeva in passato per gli ammortamenti "anticipati", si creerà quindi un "disallineamento" tra valore contabile e fiscale delle immobilizzazioni, che dovrà essere gestito dal software contabile.

La riserva indisponibile verrà creata in sede di destinazione dell'utile d'esercizio o, nel caso più probabile di perdita d'esercizio, dovranno essere utilizzate altre riserve disponibili; in caso di assenza di riserve, in tutto o in parte, dovranno essere destinati gli utili degli esercizi successivi.

La legge prevede che la sospensione degli ammortamenti potrà essere estesa anche agli esercizi successivi con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in base all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da Covid-19.

o o o

2.4. NUOVE DISPOSIZIONI DI RIFIUTO DELLE FE DALLA P.A.

Dal 6 novembre 2020 è entrato in vigore il DM 132/2020, che individua i possibili casi di rifiuto delle fatture elettroniche indirizzate alla Pubblica Amministrazione (P.A.), che diventano esclusivamente le seguenti:

- ❖ rapporto inesistente (in questo caso è anche valida la rettifica mediante emissione di nota di credito);
- ❖ mancata indicazione del numero CIG o CUP in fattura, che impedisce il pagamento della fattura;
- ❖ omessa o errata indicazione del numero e della data della delibera di incarico.

o o o

2.5. CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI

Con due risposte a interpello di tenore analogo – n. 438 e n. 439 del 5 ottobre 2020 – l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi.

Il chiarimento riguarda gli oneri documentali da rispettare per il riconoscimento dell'agevolazione: la mancata indicazione in fattura degli estremi della norma istitutiva provoca la revoca dell'agevolazione.

Il contribuente può provvedere a sanare tale mancanza annotando questo dato sul documento (cartaceo o elettronico).

Con l'art. 1, commi da 184 a 197 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio per il 2020) è stato introdotto, in sostituzione del c.d. superammortamento ed iperammortamento, un nuovo credito d'imposta (rispettivamente del 6% e del 40% in 5 quote annuali) per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.

Il credito è riconosciuto in misura differenziata in ragione della tipologia di beni oggetto dell'investimento:

- ❖ investimenti in beni ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 e in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0":
 - 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.
- ❖ investimenti in beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (ricompresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016 e integrato dalla L. 205/2017):
 - 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.
- ❖ investimenti in beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B:
 - 6% del costo, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

In quest'ultimo caso il credito è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati da esercenti arti e professioni.

LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L'ACQUISTO

Per beneficiare dell'agevolazione è previsto uno specifico adempimento documentale. Il comma 195 dispone infatti che *"Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194..."*.

In merito all'interpretazione di tale disposizione si era posto il dubbio riguardante le conseguenze di una mancata indicazione in fattura del riferimento normativo: questo conduce a una revoca dell'agevolazione ovvero solo ad una sanzione amministrativa per aver reso maggiormente difficoltosa la verifica?

Sul punto l'Agenzia delle Entrate si è espressa nella direzione della prima tesi.

Assumendo una posizione analoga a quella prevista per l'applicazione dell'agevolazione Sabatini, si afferma che la fattura priva del riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, L. 160/2019, non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate indica anche le modalità per regolarizzare il documento e confermare quindi l'agevolazione, distinguendo tra:

- ❖ fatture emesse in formato cartaceo: in questo caso il riferimento può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;

- ❖ fatture emesse in formato elettronico: in questo caso il beneficiario, in alternativa, può:
 - stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservato ai sensi dell'articolo 34, comma 6, D.P.R. 600/1973;
 - realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate nella circolare n. 14/E/2019. Tale documento può essere inviato allo SdI (circolare n. 13/E/2018) al fine di ridurre gli oneri di conservazione.

Tale regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata, da parte dell'impresa beneficiaria, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

o o o

2.6. BONUS INVESTIMENTI: SCADENZA 31.12.2020 E PROROGHE

Fino al 31 dicembre 2020 (salvo ordine e acconto entro tale termine e acquisto perfezionato nel 1° semestre 2021) c'è tempo per beneficiare del credito d'imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi pari al:

- ❖ 6% per gli acquisti di beni "generici" (fino a 2 milioni);
- ❖ 40% per gli acquisti di beni Industria 4.0 (fino a 2,5 milioni), ovvero 20% (da 2,5 a 10 milioni);
- ❖ 15% per i beni immateriali-software Industria 4.0 (fino a 700.000 euro), da utilizzare in 5 anni (3 anni per i beni immateriali).

Nella bozza di legge di Stabilità queste agevolazioni dovrebbero essere così prorogate e modificate per gli investimenti effettuati nel 2021 (con proroga al 2022 ma con riduzioni di percentuale):

- ❖ 10% per gli acquisti di beni "generici" per le imprese con ricavi fino a 5 milioni, con utilizzo in 4 anni;
- ❖ 15% per gli acquisti di beni "generici" funzionali allo *smart working*;
- ❖ 6% sia per i beni "generici" delle aziende con ricavi superiori a 5 milioni, sia per i beni immateriali-software non legati a processi Industria 4.0;
- ❖ 50% per gli acquisti di beni Industria 4.0 fino a 4 milioni;
- ❖ 30% per gli acquisti di beni Industria 4.0 da 4 a 10 milioni;
- ❖ 10% per gli acquisti di beni Industria 4.0 da 10 a 20 milioni;

❖ 20% per i beni immateriali-software Industria 4.0 fino a 1 milione,
con utilizzo del credito d'imposta dall'interconnessione per i beni Industria 4.0 e non
dall'anno successivo.

Inoltre, il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo dovrebbe aumentare
dal 12% al 20% e il relativo massimale da 3 a 5 milioni; quello per l'innovazione
tecnologica dal 6% al 10% con massimale da 1,5 a 3 milioni.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE MEDIANTE F24

Il nuovo credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite F24 in tre quote
annuali di pari importo.

Viene tuttavia prevista la possibilità di utilizzare il credito in un'unica soluzione per i
soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato
investimenti in beni strumentali "ordinari" nel periodo 16 novembre 2020-31
dicembre 2021.

Si rileva che ai fini della nuova agevolazione sarebbe richiesta l'indicazione della
dicitura con la norma di riferimento nella fattura d'acquisto.

o o o

2.7. ELENCHI SPLIT PAYMENT 2021

Sono stati pubblicati gli elenchi validi per il 2021 delle società controllate e
quotate soggette alla disciplina iva dello *split payment*. Il Dipartimento delle Finanze
ricorda che negli elenchi non sono incluse le pubbliche amministrazioni tenute
all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, per le quali occorre
fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche
Amministrazioni (disponibile al *link* www.indicepa.gov.it).
